



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 02/07/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **18:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

GALLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
ADANI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	ASSESSORE	Presente
TRENTI ADRIANO	ASSESSORE	Presente
ZANANTONI RITA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che l'Unione Terre di Castelli ed i Comuni aderenti hanno approvato e sottoscritto apposite convenzioni di attribuzione di funzioni e servizi tra le quali quella relativa alla contrattazione decentrata e alle relazioni sindacali;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, fatta salva la competenza dell'organo giuntale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono state annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative nel tempo in vigore, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente, nonché dei nuovi servizi, dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intende attivare e delle esigenze di mantenimento delle attività istituzionali;

RILEVATO che le modalità di costituzione delle suddette risorse sono innovativamente regolate dall'articolo 67 del CCNL 21/5/2018, che le distingue in:

- a) RISORSE STABILI, disciplinate dall'art. 67, commi 1 e 2, di natura obbligatoria e, come tali, acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) RISORSE VARIABILI, disciplinate dall'art. 67, comma 3, da stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi e del relativo mantenimento;

CONSIDERATO:

- che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente, in quanto sottratta alla contrattazione integrativa, e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, l'art. 4 del CCNL ne prevede l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che la maggior parte delle risorse decentrate del fondo sono costituite dalla quota che, ai sensi di CCNL, ha carattere di certezza, stabilità e continuità (cc.dd. risorse di parte stabile), determinate in modo automatico secondo parametri di computo predefiniti dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto, senza margini di discrezionalità da parte delle Amministrazioni (art. 67, commi 1 e 2, CCNL)
- che, quanto alle risorse di parte variabile del fondo (art. 67, comma 3, CCNL) il nuovo CCNL prevede fonti di alimentazione discrezionali che richiedono una valutazione da parte dell'organo di governo e che, anche se già autorizzate per gli anni passati, possono essere previste per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della *performance* o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, in coerenza con i dettati del ridetto nuovo CCNL;

VISTI:

l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto*

legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75, il quale dispone:

“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (...);

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.”;

RICORDATO che la nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale ha stabilito che il nuovo Fondo per le risorse decentrate venga costituito a partire dall'esercizio 2018;

RILEVATO che in questa fase, caratterizzata da risorse calanti, dovute a rigide normative in materia di turnover delle unità di personale e di contenimento delle risorse decentrate, i servizi hanno continuato a mantenere gli stessi livelli, sia quantitativi che qualitativi, negli ambiti istituzionali; in tale quadro di criticità organizzativa e gestionale costituisce leva irrinunciabile, a sostegno del mantenimento delle funzioni e delle attività, la conservazione, pur nel rispetto dei citati limiti normativi, di un coacervo di risorse decentrate sufficienti ad assicurare il sostegno di adeguati livelli di produttività e relativa premialità. Assume quindi particolare rilievo finanziario sia le iniziative di miglioramento dei servizi che le assunzioni di livelli di responsabilità nei procedimenti idonei ad assicurare la continuità e la qualità dei servizi offerti e degli uffici ad essi strumentali;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 67, comma 1, del CCNL, ai sensi del quale: *“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”;*

- l'art. 67, comma 7, del CCNL, il quale prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo contratto deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto della quantificazione storica di cui l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, indicata dalla legge nelle more della stipulazione del nuovo CCNL;

DATO ATTO che la determinazione tecnica del fondo verrà adottata con apposito provvedimento del competente ufficio, ivi compreso il computo delle risorse obbligatorie di parte stabile, su bozza inviata dal Servizio Risorse Umane dell'Unione;

PRECISATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2019 si sono individuati:

- gli obiettivi strategici derivanti dal programma di governo e dal DUP oltre che dai progetti pilota

dell'Amministrazione per il breve, medio e lungo periodo;

- gli obiettivi ordinari di settore derivanti dalla gestione ordinaria sulla base delle previsioni di PEG, come risulta dal documento stesso di gestione approvato con la medesima deliberazione. Tali obiettivi trovano riscontro nell'attività ordinaria annuale dei vari servizi;

RITENUTO, ai fini dei necessari indirizzi e direttive agli uffici competenti, di alimentare la parte variabile del Fondo dell'anno 2019, secondo quanto disposto dall'art. 67, comma 3, lett. h) con un importo corrispondente alle risorse stanziare ai sensi del comma 4, pari all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa, per complessivi € 6.876;

DATO ATTO che non si sono conseguite nell'anno 2018 economie sul Fondo dello straordinario, in applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. e);

ATTESO che dall'anno 2010 il fondo ha subito una graduale riduzione per effetto del trasferimento all'Unione Terre di Castelli di funzioni e servizi (Welfare e Polizia Municipale), con contestuale trasferimento di risorse umane e relative quote di risorse decentrate;

TENTUO CONTO altresì che, attraverso specifici accordi e convenzioni tra l'Ente e l'Unione, si condividono ed assicurano rilevanti apporti tecnico-amministrativi, al fine del funzionamento di tutti gli Enti dell'area vasta dell'Unione;

PRECISATO che, quanto agli incentivi previsti e disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2018 e ss.mm.ii. (codice appalti), gli stessi saranno oggetto di specifica disciplina regolamentare da adottare a parte e che, con decorrenza dall'esercizio 2018, trovano finanziamento su separate allocazioni di bilancio, non incidenti sui limiti di spesa inerenti la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui alla presente deliberazione, come rilevato dalla Corte dei Conti, Sezione per le Autonomie, con deliberazione n. 6/2018;

PRESO ATTO che a bilancio sono state stanziare le risorse finanziarie destinate al finanziamento del salario accessorio al personale dipendente;

VISTI i C.C.N.L. vigenti;

VISTA la bozza di deliberazione predisposta dal Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che, sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

per tutte le ragioni in premessa esposte:

- 1) di individuare nel Responsabile del Settore Amministrativo competente a definire, con propria determinazione, il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2019;
- 2) di alimentare la parte variabile del Fondo, secondo quanto disposto dall'art. 67, commi 3, 4 e 5, del CCNL 21/5/2018, per un importo complessivo di € 6.876 in applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. h), stanziare ai sensi del comma 4, nell'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la dirigenza, in quanto nel bilancio dell'ente sussiste la relativa capacità di spesa;
- 3) Di dare atto che non si sono conseguite nell'anno 2018 economie sul Fondo dello straordinario, in applicazione dell'art. 67, comma 3, lett. e);
- 4) di dare atto che la costituzione del Fondo relativo all'anno 2019 dovrà assicurare il rispetto del limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come specificato dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21/5/2018;
- 5) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione della presente deliberazione;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Risorse umane dell'Unione Terre di Castelli che ne curerà anche la trasmissione alle OO.SS..

INDI

stante la necessità di dare sollecita attuazione agli adempimenti connessi e conseguenti al perfezionamento della procedura,

LA GIUNTA

con separata unanime palese votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di procedere alla costituzione del Fondo 2019.



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA